CAMERA DEI DEPUTATI N. 1178

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RICCIO

Presentata il 18 giugno 1964

Estensione agli Osservatori geofisici universitari delle disposizioni vigenti per gli Osservatori astronomici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Mentre tutte le Nazioni si sforzano di portare il loro contributo per la risoluzione del problema dei viaggi interplanetari, allo scopo di poter allargare la sfera delle conoscenze umane al di là del nostro pianeta, dobbiamo purtroppo riconoscere che conosciamo ancora assai poco della Terra su cui viviamo, intesa nel suo complesso di sfera solida, idrosfera ed atmosfera.

Ciò, in Italia almeno, è conseguenza dello stato di mortificante disagio in cui è tenuta quella branca dello scibile che più in particolare ha per iscopo lo studio di tutti i fenomeni fisici riguardanti la Terra in senso lato, cioè comprendente anche gli oceani e l'atmosfera che la circonda: voglio dire la fisica terrestre o, con etimologia greca, la geofisica. Essa si suddivide in numerosi e vari capitoli, tutti ricchi di un particolare fascino, tutti capaci di apportare grandi vantaggi all'umanità anche dal punto di vista pratico e ciascuno dei quali potrebbe da solo monopolizzare l'attività scientifica di uno studioso. Questi capitoli recano i nomi eloquenti di meteorologia e fisica della bassa atmosfera; aeronomia o studio fisico dell'alta atmosfera; elettricità tellurica; ottica atmosferica; radiazione solare; oceanografia; radioattività: dell'aria, delle acque, delle rocce; magnetismo terrestre; sismologia e fisica dell'interno della terra; gravimetria; maree della crosta terrestre...

Dopo tale lunga, nonostante incompleta elencazione, è facile comprendere come la fisica terrestre si basi prima di tutto e soprattutto sulla osservazione continua, sistematica e coordinata dei fenomeni fisici riguardanti la Terra, e quanto perciò sia necessario procedere ad un'adeguata sistemazione di questo vasto ed importante campo di ricerche nella nostra nazione, che ne è stata la culla. La sede più confacente è rappresentata almeno dagli Osservatori geofisici già esistenti, annessi a Cattedre universitarie, le cui finalità non si limitano a quelle eminentemente didattiche. Esse sono state dirette anche, e nei limiti consentiti, a ricerche a carattere scientifico, prevalentemente a significato regionale.

Già nel 1908, il Rizzo, illustre cultore di geofisica, aggregandosi al numeroso stuolo di studiosi che già da anni avevano segnalato l'impellente necessità di una sistematicità e rigorosità delle svariate ricerche, ne fa rilevare ancora il dovere da parte nostra. « Se si tiene conto – egli diceva – delle nostre tradizioni, del nostro clima, della posizione in mezzo a due mari e dei fenomeni naturali ai quali (spesso sgomenti) tutti i giorni assistiamo, siano essi i movimenti dei ghiacciai o le sesse dei nostri laghi, le eruzioni dei nostri vulcani o i movimenti sismici del nostro suolo, le correnti marine e (gli svariati) fenomeni ottici... » non si può rimanere impassibili ed assistere indifferenti alle indagini che, nei riguardi di tali fenomeni, hanno compiuto o compiono gli studiosi stranieri attratti dalla grandiosità di essi.

È pertanto necessario che i detti Osservatori, ossia quelli già annessi alle Cattedre universitarie, abbiano un riconoscimento giuridico come Enti indipendenti per poter assolvere alla loro funzione di ricerca scientifica.

È altresì necessario che essi continuino ad essere collegati alle Università, affinché il titolare di fisica terrestre possa organizzarli ed attrezzarli in un modo più rispondente alle finalità da perseguire, possa dirigere e coordinare le attività di ricerca dell'Osservatorio, possa servirsi dell'Osservatorio per l'effettuazione di osservazioni in relazione a ricerche programmate nell'Istituto da lui diretto, ma soprattutto possa utilizzare l'Osservatorio stesso a scopo didattico e per lo sviluppo scientifico delle varie branche.

La richiesta sistemazione rappresenta in realtà la situazione di fatto già esistente in tutti i paesi più progrediti del mondo: basta citare l'Observatoire de Pic du Midi in Francia, l'Osservatorio dell'Ebro in Ispagna, l'Osservatorio di Davos in Isvizzera, la generale sistemazione degli Osservatori in Giappone ecc.. tutti celebri nel mondo e tutti direttamente o indirettamente collegati alle rispettive Università.

L'Italia nella seconda metà del secolo scorso ebbe anch'essa infatti i suoi Osservatori geofisici, nati all'ombra delle Università, a Napoli, a Genova, a Messina, a Modena: alcuni dei quali continuando le tradizioni di istituzioni già esistenti dal principio del secolo od anche da quello precedente.

Sia per la finalità unicamente didattica e sia perché allora la fisica terrestre era ai primordi, l'Università poteva sopperire ai fabbisogni degli Osservatori annessi. Ma, specie negli ultimi anni, i progressi di questa disciplina sono stati così enormi e superiori ad ogni previsione e, d'altra parte, le apparecchiature sono diventate così complesse e costose, che assolutamente questi Osservatori già esistenti non possono vivere e sono votati a sicura morte se non ottengono un riconoscimento giuridico come enti a sé stanti, dotati di propri fondi e di proprio personale, senza tuttavia troncare il loro legame con l'Università per le ragioni suesposte.

La fisica terrestre, occupandosi di fenomeni e di problemi che interessano tutta quanta la Terra, progredisce tanto più rapidamente quanto più si moltiplicano le iniziative coordinate a carattere mondiale.

Occorre perciò che gli Osservatori di tutti i paesi si tengano sempre a stretto contatto e siano attrezzati in maniera paragonabile e spesso identica per poter effettuare lo studio contemporaneo, con identiche modalità e finalità, di un fenomeno, in una rete di Osservatori che con fitte maglie ricopra tutta la superficie della Terra. Ciò è stato sempre ben compreso dai Geofisici con la istituzione di anni polari il cui scopo era ed è appunto l'effettuazione di un programma concordato di misure su scala internazionale. Negli ultimi anni con l'attuazione prima dell'Anno geofisico e poi dell'anno di quiete solare, tale collaborazione internazionale, per la soluzione dei problemi geofisici, è diventata poi continuativa con l'istituzione della Cooperazione permanente geofisica. È stato nel corso di questi anni intensi di lavoro e di iniziative mondiali che si sono maggiormente palesate le deficienze italiane. Ci si è dovuto spesso servire di mezzi non idonei e ci si è dovuti appoggiare anche ad istituzioni che non sempre davano tutte le opportune e necessarie garanzie.

In questo stato di cose la soluzione più opportuna appare quella di incrementare il funzionamento degli Osservatori geofisici già esistenti attualmente come facenti parte di Istituti di fisica terrestre. Essi sono quelli più antichi di Napoli, Genova, Modena, Messina e quello che più di recente si è venuto formando, annesso alla Cattedra di geofisica dell'Università di Bari. In tal modo nessun aggravio di spesa risulta per il bilancio dello Stato, in quanto gli Osservatori che la legge riconosce già esistono e le spese per l'incremento delle attrezzature scientifiche e didattiche e per il personale da essi richiesto rientrano nelle somme già stanziate a tali fini del Piano della scuola. Con la presente legge articolata per analogia a quanto già praticato per gli Osservatori astronomici, si è ritenuto opportuno estendere il riconoscimento giuridico anche all'Osservatorio geofisico di Trieste di antica e gloriosa tradizione, non annesso, a tutt'oggi, ad alcuna Università.

Solo in tal modo verrebbe a colmarsi una grave lacuna esclusivamente italiana. Lo scopo che la legge si propone è duplice: non rinunziare alla finalità esclusivamente didattica avuta per il passato dagli Osservatori già esistenti, ma consentire, mediante il loro riconoscimento giuridico, di enti indipendenti dotati di fondi e personale propri, che essi possono svolgere anche una funzione prettamente di ricerche, senza per altro troncare i legami esistenti con le Cattedre di fisica terrestre.

Onorevoli colleghi! Dati gli scopi che la proposta di legge si propone e che si riassumono nel desiderio che l'Italia, mantenendo fede alle sue tradizioni culturali, possa almeno portarsi allo stesso livello dei paesi esteri, non dubito che darete la vostra approvazione alla proposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli Osservatori geofisici sono enti pubblici dotati di personalità giuridica ed aventi lo scopo di procedere all'osservazione continua e sistematica dei fenomeni geofisici, di promuovere ed organizzare o contribuire a ricerche atte alla soluzione di problemi geofisici a carattere nazionale ed internazionale.

Gli Osservatori geofisici sono compresi fra gli Istituti superiori scientifici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Gli Osservatori geofisici sono istituiti nelle sedi di Bari, Genova, Messina, Modena e Napoli.

Con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro del tesoro e sentita la Commissione geofisica di cui all'articolo 36, potranno essere istituiti, man mano che se ne presenterà la necessità, altri Osservatori geofisici. In questo caso, verranno aumentati in proporzione i posti dei ruoli organici di cui alle tabelle *A*-... *H* annesse alla presente legge.

ART. 3.

Sono organi degli Osservatori:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 4.

Il presidente è il titolare di fisica terrestre (Geofisica) della Università ove ha sede l'Osservatorio.

Per il periodo in cui sia vacante la cattedra di fisica terrestre, la presidenza è temporaneamente affidata dal Ministro della pubblica istruzione ad un titolare di fisica terrestre di altra Università.

Il presidente è il rappresentante legale dell'Ente; sovraintende all'attività scientifica ed all'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione e quelli conservativi o aventi carattere d'urgenza.

ART. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

1°) il presidente dell'Osservatorio;

2°) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

3°) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Ministro della pubblica istruzione può chiamarne a far parte su proposta del Consiglio medesimo, i privati o il rappresentante dell'Ente che concorra al mantenimento ed allo sviluppo dell'Osservatorio con contributi di notevole entità.

Al Consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore.

ART. 6.

La revisione della gestione è affidata ad un Collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, designati come appresso:

1°) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro del tesoro;

2°) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione;

3°) un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti, che è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione ed è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

ART. 7.

L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo.

Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sull'istruzione superiore.

Il bilancio preventivo sarà comunicato al Ministero nel giugno di ciascun anno, ed entro il 31 dicembre deve essere inviato al Ministero il rendiconto consuntivo di tutte le spese fatte nell'esercizio antecedente corredate dei documenti giustificativi.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione comportanti variazioni patrimoniali vengono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 8.

Ruoli degli Osservatori.

Sono istituiti, presso gli Osservatori geofisici, i seguenti ruoli:

a) ruolo dei geofisici (carriera direttiva);

b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);

c) ruolo dei calcolatori (carriera di concetto);

d) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto);

e) ruolo dei segretari (carriera di concetto);

f) ruolo dei tecnici (carriera esecutiva);

g) ruolo degli archivisti (carriera esecutiva);

h) ruolo dei custodi ed uscieri (carriera ausiliaria).

Le qualifiche, la dotazione organica ed i coefficienti di stipendio dei ruoli predetti sono stabiliti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, annesse alla presente legge. La ripartizione di tale personale si effettua a pari unità fra gli Osservatori di cui all'articolo 2.

ART. 9.

Il direttore è il capo dei servizi tecnici e amministrativi, ne dirige l'attività e sovraintende al personale che a qualsiasi titolo presta la propria opera presso l'Osservatorio.

ART. 10.

Il direttore dell'Osservatorio è il geofisico capo.

ART. 11.

Accesso alla carriera (geofisici).

Gli aiuti geofisici sono assunti a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in matematica, fisica, matematica e fisica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica, ingegneria, discipline nautiche.

Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e l'altra orale; i candidati dovranno

inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere così da intendere correttamente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui sono eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non superiore al 25 per cento del totale dei punti.

ART. 12.

Svolgimento della carriera (geofisici).

Gli aiuti geofisici sono nominati per un anno solare e sulla proposta del proprio direttore, approvata dal presidente, confermati di anno in anno.

Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi possono conseguire, su proposta del direttore, approvata dal presidente, la stabilità nell'ufficio. L'aiuto geofisico nominato stabile consegue la qualifica di geofisico.

Il geofisico consegue, a ruolo aperto, la qualifica di primo geofisico dopo la permanenza effettiva di 7 anni nella qualifica di geofisico.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, prevista dal precedente comma, non si tiene conto degli anni di servizio per i quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono » né dei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Il passaggio di qualifica di cui ai due precedenti commi è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attività scientifica svolta e sulla diligenza in servizio, predisposto dal rispettivo presidente.

ART. 13.

Il periodo di permanenza nella qualifica di geofisico previsto dal precedente articolo 12 per il conferimento della qualifica di primo geofisico è ridotto, per non più di tre anni, a favore di coloro che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia ritenuta strettamente affine, anteriormente al compimento del quarto anno di permanenza nella qualifica di geofisico.

Per coloro che conseguono la libera docenza dopo il quarto anno di permanenza nella qualifica di geofisico, il passaggio alla qualifica di primo geofisico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento della libera docenza.

I posti di geofisico capo sono conferiti mediante concorso per titoli da espletare tra i primi geofisici con almeno sette anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso di cui al precedente comma possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti superiori assegnati a cattedre di fisica terrestre aventi almeno tre anni di anzianità nel massimo coefficiente della carriera ed otto anni nel precedente, nonché i primi ricercatori dell'Osservatorio vesuviano con sette anni di anzianità nella qualifica. Il ricercatore capo dell'Osservatorio vesuviano può accedere al posto di geofisico capo dietro parere favorevole della Commissione geofisica italiana.

ART. 14.

Composizione della Commissione giudicatrice (geofisici).

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione ai posti di aiuto geofisico è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta da cinque membri di cui tre sono scelti tra i presidenti degli Osservatori e professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre e di meteorologia ed oceanografia, e due tra i professori di ruolo e fuori ruolo di materie affini.

La Commissione giudicatrice del concorso a geofisico capo è composta come nel precedente comma.

Non possono far parte della stessa Commissione, membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

ART. 15.

Carriera dei tecnici laureati.

Al posto di tecnico laureato di 3ª classe si provvede per pubblico concorso per titoli ed esami, cui possono accedere laureati delle facoltà di scienze ed ingegneria.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta come per la nomina di aiuti geofisici di cui all'articolo 14.

Lo sviluppo di carriera è regolato dalle norme previste dall'articolo 6 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

ART. 16.

Accesso alla carriera dei calcolatori.

Ai posti di vice calcolatore si provvede per pubblico concorso per titoli ed esami cui possono partecipare coloro che sono forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma

di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione magistrale, diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo: agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri.

Gli esami, consistenti in prove: scritta ed orale e pratica, si svolgeranno secondo un programma che verrà pubblicato nel bando di concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta da cinque membri, di cui tre scelti fra i presidenti degli Osservatori geofisici e fra i professori universitari appartenenti alle Facoltà di scienze e due fra gli insegnanti di materie scientifiche presso Istituti di ordine superiore o fra geofisici degli Osservatori.

ART. 17.

Svolgimento della carriera dei calcolatori.

Le promozioni alle qualifiche superiori alla iniziale del ruolo dei calcolatori degli Osservatori geofisici avvengono:

a) a calcolatore aggiunto, dopo un triennio di effettivo servizio nella qualifica di vice calcolatore;

b) a calcolatore, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore aggiunto;

c) primo calcolatore, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di calcolatore;

d) a calcolatore capo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di primo calcolatore.

Per le promozioni di cui al precedente comma occorre il giudizio favorevole del competente presidente di Osservatorio.

ART. 18.

Accesso alla carriera dei tecnici coadiutori.

Ai posti di tecnico coadiutore aggiunto si provvede per pubblico concorso per titoli ed esami in conformità all'articolo 16.

ART. 19.

Svolgimento della carriera dei tecnici coadiutori.

Per lo sviluppo di carriera dei tecnici coadiutori si osservano le norme previste dall'articolo 11 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

ART. 20.

Accesso alla carriera dei segretari.

Ai posti di vice segretario si provvede per pubblico concorso per titoli ed esami in conformità all'articolo 16.

ART. 21.

Svolgimento della carriera dei segretari.

Per lo sviluppo di carriera dei segretari si osservano le norme previste dalla presente legge per il personale calcolatore.

ART. 22.

Accesso alla carriera dei tecnici.
(*Carriera esecutiva*).

Ai posti di tecnico in prova si provvede per pubblico concorso per titoli ed esami cui possono accedere i licenziati di scuole medie inferiori con specializzazione nel ramo tecnico.

Gli esami, consistenti in prove scritta ed orale e pratica, si svolgeranno secondo un programma che verrà pubblicato nel bando di concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta da cinque membri di cui tre scelti tra i presidenti degli Osservatori geofisici e gli altri due tra gli insegnanti di materie scientifiche presso gli Istituti di ordine superiore o tra i geofisici degli Osservatori.

ART. 23.

Svolgimento della carriera dei tecnici.
(*Carriera esecutiva*).

Lo svolgimento di carriera per il personale tecnico si svolge nei modi di cui appresso.

All'atto della nomina in ruolo il tecnico è assegnato al coefficiente 157 con la qualifica di tecnico in prova.

Dopo due anni di servizio, previo giudizio favorevole da parte del presidente dell'Osservatorio, consegue la stabilità ed è assegnato al coefficiente 180 con la qualifica di tecnico di 3ª classe.

Dopo quattro anni di permanenza nel coefficiente 180 è assegnato al coefficiente 202 con la qualifica di tecnico di 2ª classe. In tale coefficiente permane otto anni, al termine dei quali è assegnato al coefficiente 229 con la qualifica di tecnico di 1ª classe. L'assegnazione al coefficiente 229 può essere conseguito anche dopo almeno cinque anni di permanenza nel coefficiente 202, previo esame di idoneità.

Dopo cinque anni di permanenza nel coeficiente 229, è assegnato al coefficiente 271 con la qualifica di tecnico principale.

Dopo sei anni di permanenza nel coefficienti 271, è assegnato al coefficiente 325 con la qualifica di tecnico capo.

Per le promozioni di cui al presente articolo occorre il giudizio favorevole del presidente dell'Osservatorio.

ART. 24.

Accesso alla carriera degli archivisti.

Ai posti di applicato aggiunto si provvede per pubblico concorso per titoli ed esami cui possono accedere i licenziati di scuole medie di primo grado.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri di cui tre scelti tra i presidenti degli Osservatori geofisici e gli altri due tra gli insegnanti di materie scientifiche presso gli Istituti di ordine superiore o tra i geofisici degli Osservatori.

Per lo sviluppo di carriera del personale di cui al presente articolo si seguono le norme vigenti nell'amministrazione universitaria.

Le promozioni richiedono il parere favorevole del presidente dell'Osservatorio.

ART. 25.

Accesso alla carriera ausiliaria.

Si accede ai posti di custode od usciere di terza classe mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, seguendo norme e modalità vigenti per l'assunzione di tale personale nell'amministrazione universitaria.

Per lo sviluppo di carriera del personale di cui al presente articolo si seguono analogamente le norme vigenti nella amministrazione universitaria.

Le promozioni richiedono il parere favorevole del presidente dell'Osservatorio presso il quale l'impiegato presta servizio.

ART. 26.

Trasferimenti degli impiegati.

Il Ministro per la pubblica istruzione può, per esigenze di servizio, su conforme parere dei direttori e dei presidenti, ed eventualmente dei Rettori interessati, disporre il trasferimento agli Osservatori geofisici del personale assegnato alla cattedra di fisica terrestre e all'Osservatorio vesuviano, e viceversa.

Nel trasferimento di cui al precedente comma il personale assume la qualifica e l'anzianità corrispondenti a quelle maturate nel ruolo di provenienza che è utile agli effetti della progressione economica e di carriera.

Il trasferimento di cui al presente articolo è subordinato alla disponibilità di posti in organico.

ART. 27.

Attribuzione incarichi o comandi.

È consentito, per posti vacanti o per particolari compiti scientifici, l'attribuzione temporanea di un incarico o di un comando presso gli Osservatori geofisici anche ad insegnanti di scuole medie, aventi requisiti, titoli ed anzianità.

ART. 28.

Personale incaricato.

In corrispondenza di posti disponibili nei ruoli di personale degli Osservatori geofisici, può provvedersi nelle more dei relativi concorsi, al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

I posti di ruolo vacanti dovranno essere messi a concorso entro tre anni dalla loro istituzione o vacanza.

Alle persone incaricate a norma del primo comma del presente articolo è attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale statale non di ruolo della categoria di assimilazione che sarà indicata nel decreto di cui allo stesso primo comma.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento del personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

ART. 29.

Passaggio agli Istituti di istruzione secondari.

Il personale della carriera direttiva degli Osservatori geofisici dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori può ottenere la nomina nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione secondaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, con le modalità e alle stesse condizioni previste per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

ART. 30.

Al personale degli Osservatori geofisici si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

I congedi straordinari e le aspettative di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi al personale di cui al precedente comma su motivato rapporto del presidente dell'Osservatorio presso il quale ciascuno risulti assegnato.

ART. 31.

Organo competente alla redazione del rapporto informativo.

Il rapporto informativo per il personale degli Osservatori geofisici viene redatto dal proprio presidente.

ART. 32.

Disciplina.

Presso il Ministero della pubblica istruzione è costituita all'inizio di ogni biennio e con decreto del Ministro, una Commissione di disciplina nei riguardi del personale degli Osservatori geofisici.

La Commissione è composta da tre presidenti di Osservatori scelti dal Ministro, il più anziano dei quali la presiede.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva fornito di qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero.

Per quanto concerne la nomina dei membri supplenti e le modalità relative al funzionamento della Commissione di disciplina di cui al precedente comma, nonché le modalità concernenti il procedimento disciplinare, valgono le norme all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La censura è inflitta al personale degli Osservatori geofisici dal presidente dell'Osservatorio stesso presso cui ciascuno risulti assegnato.

ART. 33.

Al personale scientifico di ruolo ed incaricato degli Osservatori geofisici è attribuita una indennità mensile di ricerca scientifica nella misura prevista per le qualifiche analoghe al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

Ai professori universitari presidenti degli Osservatori geofisici può essere corrisposto, oltre l'indennità di ricerca scientifica, l'eventuale compenso per lavoro straordinario che ad essi spetti per la loro qualità di presidenti.

ART. 34.

Dotazione.

Ai singoli Osservatori geofisici sarà assegnata dal Ministero della pubblica istruzione una dotazione annua.

Una dotazione annua sarà attribuita anche alla Commissione geofisica italiana.

NORME TRANSITORIE

ART. 35.

Inquadramento del personale.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere inquadrati, a richiesta degli interessati ed in seguito a parere favorevole della Commissione geofisica italiana:

come geofisici capi: gli assistenti e aiuti universitari a cattedre di fisica terrestre, meteorologia e oceanografia ed i ricercatori dell'Osservatorio vesuviano muniti di libera docenza in materie rientranti nel campo della fisica terrestre e che abbiano una anzianità non inferiore ad anni dieci;

nella carriera dei geofisici: gli assistenti ed aiuti a cattedre anzidette ed i ricercatori dell'Osservatorio vesuviano aventi le anzianità richieste per le rispettive qualifiche.

Nel computo dell'anzianità verranno calcolati per intero anche gli anni trascorsi da incaricato.

Analogo trattamento sarà seguito pei calcolatori, tecnici della carriera ausiliaria e subalterni degli Istituti suddetti.

A posti di tecnici laureati e tecnici coadiutori possono anche avanzare richiesta, nella prima applicazione, ed essere convenientemente inquadrati, assistenti o calcolatori che abbiano i requisiti richiesti dalle rispettive categorie.

ART. 36.

È costituita in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, la Commissione geofisica italiana. Essa ha il compito:

a) di coordinare l'attività degli Osservatori geofisici;

b) di promuovere, sviluppare e potenziare gli studi geofisici in Italia, con particolare riguardo al campo universitario;

c) di presentare al Ministero le proposte necessarie per il coordinamento e l'esecuzione di quelle ricerche ed attività geofisiche che siano ritenute utili in campo nazionale e internazionale;

d) di assolvere gli eventuali incarichi ministeriali nel campo della geofisica.

ART. 37.

Fanno parte della Commissione geofisica italiana i professori universitari di ruolo di fisica terrestre (geofisica), di meteorologia ed oceanografia e di geofisica mineraria o applicata, nel numero massimo di nove.

I membri sono nominati con decreto ministeriale.

Nel caso di vacanze, la nomina viene fatta fra i professori delle materie suddette, su designazione della Commissione geofisica italiana.

Potranno essere chiamati a far parte della Commissione geofisica italiana, quali membri consultivi, rappresentanti dei Ministeri e di altri Enti interessati.

ART. 38.

Le norme per il funzionamento della Commissione geofisica italiana sono emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 39.

In conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 6, i ruoli organici dei professori di ciascuna delle Università dove hanno sede gli Osservatori geofisici vengono aumentati di una cattedra di fisica terrestre (geofisica).

Restano, altresì, attribuiti stabilmente all'insegnamento in discipline geofisiche i posti di ruolo in atto assegnati all'insegnamento stesso rispettivamente presso le Facoltà di ingegneria di Roma e di Trieste ed all'Istituto universitario navale di Napoli.

ART. 40.

Alla spesa di lire 250.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante utilizzazione delle quote destinate agli scopi di cui alla legge medesima sui fondi ordinari del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzati in ciascun esercizio, potranno essere utilizzati, in deroga alle vi-

genti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 41.

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73, rientra fra gli Osservatori geofisici contemplati dalla presente legge.

Per quanto riguarda l'organico e la dotazione esso rimane regolato dalla legge istitutiva di cui al precedente comma nonché dai decreti interministeriali dell'11 luglio 1960 e del 18 giugno 1963.

Il presidente è il titolare di geofisica applicata della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Trieste.

TABELLA *A*.

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
	Geofisici.	
620	Geofisico capo	5
500	Primo Geofisico	20
420	Geofisico	
309	Aiuto Geofisico	

TABELLA *B*.

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
	Tecnici laureati.	
550	Tecnico laureato capo . . .	10
500	Tecnico laureato principale .	
402	Tecnico laureato di 1ª classe	
325	Tecnico laureato di 2ª classe	
271	Tecnico laureato di 3ª classe	

TABELLA *C*.

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei potsi
	Calcolatori.	
402	Calcolatore capo	15
325	Primo Calcolatore	
271	Calcolatore	
229	Calcolatore aggiunto	
202	Vice Calcolatore	

TABELLA *D.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
	Tecnici coadiutori.	
402	Tecnico coadiutore capo . .	10
325	Tecnico coadiutore di 1ª classe	
271	Tecnico coadiutore di 2ª classe	
229	Tecnico coadiutore di 3ª classe	
202	Tecnico coadiutore aggiunto.	

TABELLA *E.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
	Segretari.	
402	Segretario principale	5
325	Primo Segretario	
271	Segretario	
229	Segretario aggiunto.	
202	Vice Segretario	

TABELLA *F.*

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
	Tecnici.	
325	Tecnico capo	15
271	Tecnico principale	
229	Tecnico di 1ª classe	
202	Tecnico di 2ª classe	
180	Tecnico di 3ª classe	
157	Tecnico in prova	

TABELLA *G.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
	Archivisti.	
271	Archivista capo	5
229	Primo Archivista.	
202	Archivista	
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	

TABELLA *H*

PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti
180	Custode capo, Usciere capo .	5
173	Custode di 1ª classe, Usciere di 1ª classe	10
159	Custode di 2ª classe, Usciere di 2ª classe	
151	Custode di 3ª classe, Usciere di 3ª classe	